

Appendice alla polizza XXXX

POLIZZA PIOPPETI A DIMORA 2025

Convenzione Sicuragro spa

DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni di assicurazione ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

Rottura del fusto	Punto di frattura totale o parziale del fusto
Sradicamento	Perdita dell'ancoraggio della pianta al suolo che può provocare la caduta della pianta
Scavezzamento	Rottura parziale o totale della pianta tra il fusto e le prime intersezioni dei rami
Sfibramento	Deperimento della resistenza al carico delle fibre
Inclinazione del fusto	Piegamento del fusto della pianta rispetto alla verticale calcolato in gradi ad una altezza di 8 metri
Curvatura	Alterazione del normale portamento verticale della pianta con conseguente conformazione arcuata del fusto senza sfibramento dello stesso.
Venti costanti	Venti tipici di un'area che spirano nella medesima direzione

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire i danni derivanti dalla perdita di quantità ed il danno di qualità ove previsto, per le perdite conseguenti a deprezzamento, del prodotto assicurato ottenibile su una superficie dichiarata, a causa di eventi compresi in garanzia, che provochino:

- Rottura del fusto
- Sradicamento
- Scavezzamento
- Inclinazione del fusto
- Curvatura

Il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e norme riportate nei successivi articoli.

La garanzia è prestata per le piante di pioppo vive in produzione specializzata, messe a dimora o trapiantate su appezzamenti e/o filari, esclusi i filari di ripa (*per tali devono intendersi le "alberature" poste lungo i corsi d'acqua*). Le piante devono essere sane, potate regolarmente, immuni da attacchi parassitari che ne compromettano la stabilità, allevate con sestri regolari in pioppeti specializzati, di età di impianto a dimora compresa fra 1 e 12 anni.

Si precisa che per età del pioppeto si intende il numero degli anni trascorsi dal momento di messa a dimora delle pioppelle nei vari lotti. Sono escluse dalla garanzia le piante che fossero, per qualsiasi causa, compromesse nel loro sviluppo vegetativo complessivo.

Art. 2 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

A parziale modifica di quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione all'art. 2 – "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", si prende atto che:

- la garanzia per tutte le avversità decorre dalle ore **24 del dodicesimo giorno** dalla data di notifica;
- la garanzia cessa alle ore **24.00 del 31 dicembre**.

Art. 3 - ESCLUSIONI

Ad integrazione delle Condizioni di Assicurazione Art. 11 - "Esclusioni", la Società non è obbligata in nessun caso per i danni:

- a) causati direttamente o indirettamente dalla forza di venti costanti;
- b) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- c) ai vivai di pioppelle, alle coltivazioni di pioppi decidui per biomassa;
- d) da gelo, con fessurazione del tronco inferiore ai 50 cm².

Art. 4 - FRANCHIGIA

Le garanzie Grandine e Vento Forte sono prestate con Franchigia fissa del:

- 10% per le partite in classe di rischio basso;
- 15% per le partite in classe di rischio medio;
- 20% per le partite in classe di rischio alto.

Per le garanzie Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Sbalzo termico e/o Colpo di sole e/o Vento caldo e/o Ondata di calore con l'applicazione della franchigia fissa 30%.

I danni combinati tra grandine e vento forte con le altre avversità a franchigie superiori sarà applicata la franchigia fissa del 20% in caso di prevalenza dei primi; diversamente sarà applicata la franchigia del 30%.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Art. 5.1 - RILIEVO DEI DATI PRELIMINARI PER LA STIPULA DELLA POLIZZA E DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI RISCHIO

L'assicurato, al fine del corretto inquadramento della classe di rischio delle partite e quindi dell'attribuzione, della franchigia, dovrà verificare i seguenti parametri per ciascuna partita assicurata:

- Numero di piante;
- Clone utilizzato;
- Età delle piante;
- Circonferenza;
- Altezza della potatura;
- Presenza di irrigazione e/o falda acquifera affiorante;
- Tessitura del terreno.

In seguito al rilievo di tali parametri, dovrà attribuire a ciascuna partita una classe di rischio: bassa, media o alta, e dichiararla sul certificato all'interno del campo "Denominazione rurale".

In caso di inadempimento del precedente obbligo la Compagnia, in fase di liquidazione potrà applicare la franchigia fissa e assoluta del 30% per tutte le avversità.

Art. 5.2 - DIMINUIZIONE DEL VALORE ASSICURATO A CAUSA DI FITOPATIE O PARASSITI

Nel caso in cui venga riscontrata, successivamente alla data di messa in copertura, la presenza di parassiti e/o fitopatie sul tronco che possano compromettere l'ordinarietà della coltura e la sua stabilità, l'assicurato dovrà darne comunicazione alla Società attraverso mail. Dal ricevimento della comunicazione la Società, entro 3 giorni lavorativi, comunicherà eventuali modifiche da apporre alle coperture. In caso di sinistro e di mancata comunicazione della presenza di parassiti e/o fitopatie, il valore assicurato di ciascuna pianta compromessa, verrà detratto dal valore complessivo della partita.

Art. 6 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per gli eventi grandine e vento forte, singoli o associati, un importo superiore al:

- 90% per classe di rischio bassa
- 80% per classe di rischio media
- 70% per classe di rischio alta

del valore risarcibile alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

Per le garanzie Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Sbalzo termico e/o Colpo di sole e/o Vento caldo e/o Ondata di Calore con l'applicazione di un limite di risarcimento del 50% del valore risarcibile alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

In caso di danni combinati tra grandine e vento forte e una delle altre avversità a franchigia del 30%, si applicherà un limite di risarcimento del 60% del valore risarcibile alle singole partite al netto della franchigia contrattuale. Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, Art. 17 - "Mandato del Perito, perizia e quantificazione del Danno", ai fini della valutazione del danno e della franchigia contrattuale – *ogni filare viene considerato partita a sé stante (filare sul lato più lungo).*

Qualora nel Certificato di Polizza il numero di piante sia rappresentato nella colonna con l'indicazione dei quintali, tale importo deve intendersi riferito al numero di piante. L'ammontare del danno relativo ad ogni pianta non potrà essere superiore al valore (*unitario*) indicato nella Polizza di Assicurazione.

In caso di tipologia di danni combinati (*inclinazione, curvatura, etc.*) verrà attribuita la classe di danno relativa al danno superiore.

Il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato valutando la classificazione di ogni esemplare rispetto alla percentuale di danno prevista dalla tabella sottostante.

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DANNO PIOPPETO GIOVANE (ETA' ≤ 4° ANNO IMPIANTO)

Descrizione	% Danno di qualità
Lievi danneggiamenti alla chioma con inefficienza fogliare inferiore al 30% e/o alla struttura della pianta tali da non richiedere interventi straordinari di ripristino; Piante illese.	0
Danneggiamenti alla chioma e/o alla struttura della pianta tali che rendono necessari lievi interventi straordinari di ripristino (potatura, riposizionamento, curvatura leggera, lievi lesioni, fessurazione del tronco lieve, inclinazione del fusto da 10° a 30°, etc.) e che possono compromettere lievemente lo sviluppo per l'anno successivo.	30
Danneggiamenti alla chioma e/o alla struttura della pianta tali che rendono necessari moderati interventi straordinari di ripristino (potatura energica, riposizionamento, curvatura modesta, numerose lesioni lievi o alcune lesioni moderate, fessurazione del tronco moderata lungo metà del tronco, inclinazione del fusto da 31° a 60°, etc.) e che possono compromettere moderatamente lo sviluppo per l'anno successivo.	50
Gravi danneggiamenti alla chioma e/o alla struttura della pianta tali da rendere necessari incisivi interventi di tipo straordinario di ripristino (riposizionamento, rottura parziale o totale della chioma, lesioni gravi sul tronco, curvatura grave, fessurazione del tronco grave e profonda lungo la quasi totalità del tronco, inclinazione del fusto da 61° a 90°, etc.) con gravi ripercussioni sullo sviluppo degli anni successivi.	75
Piante irrecuperabili, piante da estirpare, piante distrutte.	100

DECLARATORIE INTERVENTI	
Interventi Lievi	Potatura del 30% della chioma sul 50% del volume
Interventi moderati	Potatura del 50% della chioma sul 50% del volume
Interventi incisivi	Più del 50% del volume della chioma

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DANNO PIOPPETO (ETA' > 4° ANNO IMPIANTO)

Descrizione	% Danno di qualità
Lievi danneggiamenti alla chioma con inefficienza fogliare inferiore al 30% e/o alla struttura della pianta tali da non richiedere interventi straordinari di ripristino; Piante illese.	0

Danneggiamenti alla chioma e/o alla struttura della pianta tali che rendono necessari lievi interventi straordinari di ripristino (potatura, riposizionamento, curvatura leggera, lievi lesioni, fessurazione del tronco lieve, etc.) e che possono compromettere lievemente lo sviluppo per l'anno successivo.	20
Danneggiamenti alla chioma e/o alla struttura della pianta tali che rendono necessari moderati interventi straordinari di ripristino (potatura energica, riposizionamento, curvatura modesta, numerose lesioni lievi o alcune lesioni moderate, fessurazione del tronco moderata lungo metà del tronco etc etc.) e che possono compromettere moderatamente lo sviluppo per l'anno successivo.	50
Gravi danneggiamenti alla chioma e/o alla struttura della pianta tali da rendere necessari incisivi interventi di tipo straordinario di ripristino (riposizionamento, rottura parziale o totale della chioma, lesioni gravi sul tronco, curvatura grave, fessurazione del tronco grave e profonda lungo la quasi totalità del tronco etc.) con gravi ripercussioni sullo sviluppo degli anni successivi.	80
Piante irrecuperabili, piante da estirpare, piante distrutte	100

Le spese sostenute dall'assicurato per la mitigazione o ripristino del danno si applicheranno sul prodotto residuo del danno quanti-qualitativo e nella misura massima del 10% del provento di danno stimato.

Art. 8 - LIQUIDAZIONE DANNO VENTO FORTE SU PIANTE PROSSIME ALLA MATURAZIONE (CIRCONFERENZA \geq 80 CM E/O ETA' SUPERIORE A 9 ANNI)

A parziale deroga dell'Art. 8, in caso di danno da vento forte che comporti lo sradicamento della pianta, senza lesioni nei primi 7 metri di tronco, la pianta potrà comunque essere venduta sul mercato come legno da trancia e per essa verrà riconosciuto un danno convenzionale del 30%, in virtù delle maggiori difficoltà di allestimento del tronco da vendere.

Nel caso in cui il danno da vento forte abbia causato, ad un'altezza inferiore ai 7 metri, uno stroncamento (o *sfibramento*) del tronco o comunque un danno tale che non ne permetta la vendita come legno da trancia bensì esclusivamente da biomassa, verrà riconosciuto un danno convenzionale dell'80%.

Art. 9 - DIMINUZIONE DEL VALORE ASSICURATO IN SEGUITO A DANNI PRECEDENTI

Nel caso in cui siano presenti degli appezzamenti con piante danneggiate da eventi precedenti (*siano essi tra quelli presenti o meno in garanzia*), il valore assicurato non potrà mai eccedere il valore della pianta illesa per quella classe di età o circonferenza, al netto del danno attribuito o attribuibile ad eventi già accaduti in precedenza.

Le conseguenze dei danni occorsi nei precedenti esercizi non saranno calcolate ai fini della valutazione dei danni in garanzia.

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia provveduto ad assicurare il valore corretto, in virtù di quanto espresso nei commi precedenti, il perito, prima dell'attribuzione del provento di danno, provvederà ad effettuare una opportuna detrazione del valore assicurato.

ALLEGATO PER IL CALCOLO DELLA CLASSE DI RISCHIO E PER L'ATTRIBUZIONE DEL PREZZO

TIPO DI RISCHIO	RISCHIO BASSO	Pt	RISCHIO MEDIO	Pt	RISCHIO ALTO	Pt
ALTEZZA DI POTATURA	>8 METRI	1	TRA 5 E 8 METRI	2	<5 METRI	3
PRESENZA DI IRRIGAZIONE E/O DI FALDA AFFIORANTE	NESSUNA IRRIGAZIONE	1	NESSUNA IRRIGAZIONE MA CON FALDA AFFIORANTE	2	IRRIGATO	3
TESSITURA DE TERRENO	ARGILLOSO	1	INTERMEDIO	2	SABBIOSO	3
CLONE	AF8 E SIMILI	1	DIVA, TUCANO	2	I214	3

Punteggio per classificazione del rischio:

Rischio Basso: punteggio da 4 a 6

Rischio Medio: punteggio da 7 a 10

Rischio Alto: punteggio oltre 10

CIRCONFERENZA ad 1,5 mt da terra (cm)	PREZZO € / Esemplare
FINO A 10	10
10-20	15
21-30	20
31-40	28
41-50	35
51-60	42
61-70	50
71-80	58
81-90	70
91-100	80
100-110	90
SUPERIORE A 110	98